

via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA

Indirizzo Internet: www.usaccliroma.it

tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103

email: calcio@usaccliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n.2 del 26 aprile 2024

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

A.S.D. REAL FOOTBALL CLUB – avverso squalifica calciatore CAMELI Fabrizio per 4 (quattro) gare.
Gara: ASD Real Football Club - ASD Nova Virtus D20 del 12 aprile 2024. Comunicato Ufficiale n.22 del 13 aprile 2024. Procedimento 2/A.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Football Club, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo come in epigrafe riportata e ne chiede una riforma in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore Cameli Fabrizio avrebbe reagito ad una provocazione verbale di un avversario, lanciandogli il pallone addosso, dopo essersi avvicinato allo stesso, evidenziando tuttavia l'assenza di una condotta violenta che possa *"...giustificare il danno subito in sede di comunicato ufficiale visto anche che... omissis ... non c'è stato nessun tipo di contatto fisico tra i due tesserati..."*

La Commissione Disciplinare letto il referto di gara che giova ricordare, ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. , fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 22' del secondo tempo il calciatore Cameli Fabrizio della Società Real Football Club, in risposta ad un insulto subito da un calciatore avversario, gli tirava addosso il pallone. Ne scaturiva uno scambio reciproco di minacce ed insulti, fintanto che il Cameli non tentava di aggredire l'avversario, non riuscendo poichè fermato da propri compagni di squadra dai quali tuttavia provava a divincolarsi al fine di raggiungere nuovamente l'avversario, fino a quando non veniva bloccato definitivamente e condotto negli spogliatoi.

La tesi difensiva della reclamante che si limita a riportare il solo gesto del lancio del pallone addosso all'avversario, pertanto, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e, purtuttavia, non avendo avuto la condotta censurabile del calciatore espulso alcuna conseguenza fisica a danno del calciatore colpito, né ha influito sulla regolarità della gara, si ritiene di rideterminare la squalifica inflitta dal Giudice di 1° grado, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare, in accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in 3 (tre) giornate effettive la squalifica a carico del calciatore Cameli Fabrizio della Società Real Football Club, e, per l'effetto, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva, già versato, pari ad euro 80,00 (ottanta/00).

Publicato in Roma il 26/04/2024

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE